

**LISTINO PRODOTTI PER L'OPERATIVITA' IN GARANZIA DIRETTA A VALERE SUL FONDO DI PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL'USURA**  
(AI SENSI DELL'ART. 15 L. 108/1996 COSÌ COME EMENDATO DALLA L. 178/2020)

**FINANZIAMENTI A BREVE E MEDIO TERMINE**

<b>Soggetti Beneficiari</b>	<b>MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE (mPMI)</b> , FINANZIARIAMENTE ED ECONOMICAMENTE SANE AI SENSI DEL REG. CE 651/2014 E AD "ELEVATO RISCHIO FINANZIARIO": SI CONSIDERANO IN QUESTO STATO LE IMPRESE CON UNA PROBABILITÀ DI INSOLVENZA (PD) A UN ANNO <b>NON INFERIORE AL 5,20%</b> ; <b>MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN FASE DI START-UP</b> MA A CONDIZIONE CHE SIANO OPERATIVE DA <b>ALMENO DUE ANNI</b> E CHE ABBIANO PUBBLICATO E DEPOSITATO/REGISTRATO <b>IL PRIMO DOCUMENTO CONTABILE UFFICIALE (BILANCIO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI)</b> .
<b>Importo massimo finanziabile</b>	MASSIMO € <b>150.000</b> AD IMPRESA.
<b>Durata</b>	PER I FIDI A BREVE MASSIMO <b>18 MESI – 1 GIORNO</b> E PER I FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI MASSIMO <b>96 MESI</b> .
<b>Condizioni Banca</b>	TRATTATE CASO PER CASO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI AL CONFIDI.
<b>Finalità dei finanziamenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FIDI A BREVE: AMMESSE TUTTE LE NUOVE OPERAZIONI.</li> <li>✓ INVESTIMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ D'IMPRESA.</li> <li>✓ CONSOLIDAMENTI DA BREVE A MEDIO PERIODO PURCHE', SE EFFETTUATI SULLA STESSA BANCA O SU STESSO GRUPPO BANCARIO, CON FINANZA AGGIUNTIVA PARI AL 20%.</li> <li>✓ RISTRUTTURAZIONI FINANZIARIE PURCHE', SE EFFETTUATI SULLA STESSA BANCA O SU STESSO GRUPPO BANCARIO, CON FINANZA AGGIUNTIVA PARI AL 20%.</li> <li>✓ ACQUISTO SCORTE DA REALIZZARE.</li> <li>✓ REINTEGRO DI LIQUIDITÀ SU PAGAMENTO FORNITORI.</li> <li>✓ RICOSTITUZIONE DI LIQUIDITÀ AZIENDALE.</li> </ul>
<b>Forme tecniche</b>	BREVE TERMINE E MEDIO LUNGO TERMINE CHIROGRAFARIO RATEALE.
<b>Codice a sistema</b>	(F1) ANTIUSURA LEGGE 108/96.
<b>Garanzia del Confidi</b>	GARANZIA DIRETTA DI ITALIA COMFIDI DI NORMA PARAMETRATA AL 5% INTEGRATA DALLA GARANZIA DIRETTA, A VALERE SULLO SPECIFICO FONDO DI PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL'USURA EX ART. 15 L. 108/1996 ED EX L. 178/2020, DI NORMA PARAMETRATA AL 75% - LA GARANZIA COMPLESSIVA RILASCIATA DAL CONFIDI SARA' COMPLESSIVAMENTE PARAMETRATA ALL'80%.
<b>Commissioni di garanzia Confidi</b>	DA DEFINIRE A CURA DEL CONFIDI CASO PER CASO AI SENSI DELLA NORMATIVA INTERNA, TEMPO PER TEMPO VIGENTE, SULLA GESTIONE DELLE "DEROGHE".
<b>Condizioni particolari</b>	ESTRATTO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO - DEL 27/01/2010 - IN ADEMPIMENTO A QUANTO PRESCRITTO DALLA NORMATIVA EUROPEA RELATIVA AGLI AIUTI CONCESSI IN REGIME "DE MINIMIS" IL CONFIDI, A FAR DATA DAL 15 FEBBRAIO 2010, PRELIMINARMENTE ALL'EROGAZIONE DELLA GARANZIA A VALERE SUL FONDO ANTIUSURA, RICHIEDE UNA DICHIARAZIONE ALL'IMPRESA INTERESSATA RELATIVA A QUALSIASI ALTRO AIUTO DE MINIMIS RICEVUTO DURANTE I DUE ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI E NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO ALL'ATTO DELLA RICHIESTA. IL CONFIDI PUÒ' EROGARE IL NUOVO AIUTO DE MINIMIS SOLTANTO DOPO AVER ACCERTATO CHE ESSO NON COMPORTI UN INNALZAMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI AIUTI DE MINIMIS PERCEPITI DALL'IMPRESA NEL PERIODO COMPREDENTE L'ESERCIZIO

FINANZIARIO INTERESSATO E I DUE ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI. IL CONFIDI, QUANDO DELIBERA LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA ANTIUSURA, INFORMA PER ISCRITTO SUL CERTIFICATO DI GARANZIA L'IMPRESA SOCIA E LA BANCA CIRCA L'IMPORTO POTENZIALE DELL'AIUTO (ESPRESSO COME EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO) E CIRCA IL SUO CARATTERE «DE MINIMIS», FACENDO ESPlicitO RIFERIMENTO AL PRESENTE REGOLAMENTO (DA INTENDERSI NEL CASO DI SPECIE COME UNO DEI TRE REGOLAMENTI SOTTO INDICATI) E CITANDONE IL TITOLO ED IL RIFERIMENTO DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA . PER QUANTO RIGUARDA I LIMITI DEGLI AIUTI CONCEDIBILI IN REGIME DE MINIMIS NONCHÉ LE ULTERIORI PRESCRIZIONI SULLA MATERIA, SI RINVIA ALLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA, ED IN PARTICOLARE AI SEGUENTI REGOLAMENTI:

- REGOLAMENTO CE N. 1407/2013, RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO AGLI AIUTI D'IMPORTANZA MINORE (DE MINIMIS);
- REGOLAMENTO CE N. 717/2014, RELATIVO AL REGIME DE MINIMIS NEL SETTORE DELLA PESCA;
- REGOLAMENTO CE N. 1408/2013, RELATIVO AGLI AIUTI DE MINIMIS NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI.

INFINE ED IN MERITO ALLA CORRETTA OPERATIVITA' IN GARANZIA A VALERE SUL FONDO DI CUI ALL'ART. 15 L. 108/1996, COSÌ COME EMNDATO DALLA L. 178/2020, SI RINVIA ANCHE ALLA LETTURA DEI CONTENUTI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 1 DEL 17/07/2015, ALLA LETTURA DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL N. 1 DEL 16/11/2018 E ALLA LETTURA DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL N. 1 DEL 04/03/2021.